



COMUNE DI MINERVINO MURGE

Provincia di Bari

Settore: PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - TURISMO - SPORT

CONVENZIONE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "PALAZZETTO DELLO SPORT"

L'anno **duemilaquattro** il giorno **ventitre** del mese di **dicembre** in Minervino Murge e presso la Sede Municipale, viene stipulata la seguente convenzione

TRA

l'Amministrazione Comunale di Minervino Murge, nella persona del sig. NATALE ROMEO - Capo Settore scolastico-culturale

E

il sig. MICHELE DI PAOLA, nato a Minervino Murge il 31 ottobre 1960, ed ivi residente in Via Giuseppe Verdi n. 3, codice fiscale DPLMHL60R31F220B, in rappresentanza dell'Associazione Sportiva "*Polisportiva Minervino '88*", con sede legale in Minervino Murge, corso Matteotti n. 129, codice fiscale 90007070726

per l'espletamento del servizio di gestione del "*Palazzetto dello Sport*" sito nel nostro Comune, in Viale di Vittorio.

PREMESSO

- ⇒ che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 19 del 28 marzo 2003, esecutiva ai sensi di legge, ha impartito direttive per la gestione, in regime di concessione, dell'impianto sportivo comunale ubicato in Viale Di Vittorio;
- ⇒ che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 37 del 22.4.2004, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il "Disciplinare d'appalto";
- ⇒ che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 63/376 del 4.5.2004 è stata indetta asta pubblica, ad unico incanto, con conseguente aggiudicazione all'associazione o società sportiva locale che avrebbe praticato la maggiore offerta in ribasso sulla somma annualmente messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale e fissata in € 15.000,00.=;
- ⇒ che con determinazione del Responsabile del Servizio n° 108/598 del 2.7.2004 è stato approvato il verbale di gara per la gestione del *Palazzetto dello Sport* che è stata aggiudicata all'Associazione sportiva "*Polisportiva Minervino '88*".

Tutto ciò premesso e nell'intesa che quanto innanzi riportato forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene quanto segue:

art. 1 - OGGETTO e FINALITA'

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Palazzetto Comunale dello Sport sito a Minervino Murge, in Viale Di Vittorio.

La gestione riguarda tutte le strutture ed attrezzature mobili ed immobili poste all'interno della recinzione perimetrale del suddetto impianto e che saranno dettagliatamente descritte nel verbale di consegna e consistenza da redigere in contraddittorio con la concessionaria in sede di consegna dell'immobile predetto.

Il palazzetto dello sport è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune di Minervino Murge persegue gli interessi generali della collettività in materia di attività motoria mettendo l'impianto a disposizione di Associazioni ed Istituzioni che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui sopra sono considerate di pubblico interesse:

- a. le attività sportive agonistiche svolte mediante campionati: tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da associazioni e società sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
- b. le attività sportive, ricreative e sociali svolte a favore dei disabili, degli anziani, delle scuole, nonché l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

art. 2 - DURATA

La concessione ha la durata di anni 5 (cinque), dal 24 dicembre 2004 al 31 dicembre 2009.

Il rapporto ha natura concessoria e, come tale, esclude l'applicazione della normativa attinente alla locazione di immobili o di aziende.

art. 3 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a mantenere inalterati ed a salvaguardare la destinazione iniziale dei beni di proprietà comunale e l'efficienza dell'impianto e delle attrezzature. Il concessionario si obbliga a mantenere il complesso in tutte le sue parti mobili ed immobili con la massima diligenza, assumendo a proprio carico qualsiasi opera di ordinaria manutenzione e conservazione.

Il concessionario non potrà cedere a terzi a qualsiasi titolo la concessione in parola, pena l'immediata decadenza.

Restano, invece, a carico del Comune concedente gli oneri per la manutenzione straordinaria come meglio di seguito specificato.

Qualora, durante la concessione, occorressero all'impianto in parola lavori straordinari, indispensabili ed urgenti, il concessionario dovrà consentirne l'esecuzione senza compensi o indennizzi di sorta.

art. 4 - SPESE DI GESTIONE E PER IL PERSONALE

Sono ad esclusivo carico del concessionario tutte le spese, nessuna esclusa, di gestione e di esercizio del complesso sportivo con relativa manutenzione. Nello specifico sono ad esclusivo carico del concessionario le spese relative a consumo acqua ed eccedenza, fogna, consumo per energia elettrica, consumo gas, impianti d'illuminazione notturna e di emergenza, impianti elettrotecnologici, diritti d'autore ed erariali, vigili del fuoco, personale di custodia, vigilanza, di pulizia ordinaria e straordinaria, tributi, tasse ed imposte.

Il concessionario assume ogni onere relativo al personale dipendente e non, che riterrà di utilizzare per la corretta gestione del complesso sportivo e conduzione dell'impianto, nell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

Assume, inoltre, ogni onere previdenziale e assicurativo del personale adibito.

art. 5 - SPESE DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria per tutto ciò che forma oggetto della concessione è a carico del concessionario secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Sono da intendersi a carico del concessionario i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

1. componenti edilizie delle strutture:

- ◆ controlli e pulizia dei pozzetti ai piedi dei pluviali e dei pluviali e dei pozzetti delle fognature;
- ◆ controllo annuale delle tenuta e della chiusura dei serramenti esterni ed interni ed eventuali piccole riparazioni.

2. ambienti interni:

- ◆ pulizia giornaliera degli spogliatoi e dei servizi igienici, e del campo di gioco;
- ◆ lavaggio quindicinale del campo di gioco e della tribuna;
- ◆ pulizia degli spazi esterni alla struttura.

3. impianto elettrico:

- ◆ controllo giornaliero di tutti gli interruttori generali e dei quadri elettrici;
- ◆ controllo giornaliero del funzionamento dell'impianto di luce di emergenza, mediante prova pratica;
- ◆ interventi di piccola manutenzione

4. impianto antincendio

- ◆ controllo e caricamento, alla data di scadenza, degli estintori

5. specifica delle operazioni per la piccola manutenzione

- ◆ riparazione semplice degli infissi (maniglie, serrature, cerniere e vetri)
- ◆ piccoli ritocchi di verniciatura e tinteggiatura;
- ◆ cambio lampadine, reattori, prese, interruttori;
- ◆ riparazioni e sostituzioni di rubinetteria;
- ◆ sostituzione di piastrelle rotte;
- ◆ riparazione semplici di attrezzature e arredi.

Il concessionario si obbliga, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e servizi compresi nella concessione, al rispetto della specifica normativa vigente.

art. 6 - CUSTODIA E VIGILANZA

La custodia dell'impianto dovrà essere assicurata costantemente. Quella esterna potrà essere eseguita mediante convenzioni con i servizi di vigilanza operanti sul territorio comunale.

art. 7 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Il palazzetto dello sport è destinato alla svolgimento delle attività sportive per cui è abilitato (basket e pallavolo) e per quelle discipline sportive il cui esercizio non comporta danno alla struttura, nonché per quelle attività ricreative e sociali previste nel successivo art. 18.

Alla programmazione e alla assegnazione degli orari di utilizzo del palazzetto dello sport provvede l'Ufficio Sport.

La programmazione e l'assegnazione degli orari di utilizzo nelle giornate dal *lunedì* al *venerdì*, viene stabilita dall'Ufficio Sport sulla base delle richieste pervenute, tenuto conto prioritariamente delle esigenze delle Associazioni e Società sportive che svolgono attività agonistiche.

La programmazione e l'assegnazione degli orari di utilizzo della struttura nei giorni di *sabato* e *domenica* nonché per i festivi, per lo svolgimento di gare di campionato, di manifestazioni ufficiali di particolare interesse pubblico, è curata dall'Ufficio Sport sulla base dei calendari ufficiali di gara e delle richieste pervenute.

In caso di concomitanza di date ed orari l'Ufficio darà priorità alle gare ufficiali di campionati federali.

Il concessionario dovrà consentire l'uso della struttura per lo svolgimento delle attività stabilite dall'Ufficio Sport nel calendario stagionale delle attività programmate e autorizzate, e nei casi previsti nei successivi artt. 8 e 17.

Il concedente potrà, chiedendo la collaborazione del concessionario, utilizzare a titolo gratuito il palazzetto dello sport per lo svolgimento di iniziative di vario genere (sportive, culturali, di spettacolo, ecc...), per un numero di giornate annue non superiori a 15 (quindici) per tutta la durata della concessione. Per tale uso il concedente sarà tenuto a rimborsare al concessionario solamente le spese dovute per danneggiamenti gravi procurati dall'utilizzo.

Nel caso in cui le strutture, attrezzature ed impianti dovessero subire danneggiamenti in occasione dell'utilizzo da parte di altri soggetti autorizzati dal concedente, quest'ultimo, a semplice richiesta del concessionario, dovrà provvedere al ripristino dello status quo ante in tempo utile per l'utilizzazione dell'impianto da parte del concessionario e, se necessario, alla sostituzione di tutto ciò che risultasse irrimediabilmente deteriorato.

Il concessionario assume su di sé ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del palazzetto dello sport.

art. 8 - C. O. N. I. - F. I. P.

Il concessionario deve consentire, in qualunque momento fosse richiesto, al C.O.N.I. e alla F.I.P. l'uso gratuito dell'impianto sportivo per lo svolgimento di allenamenti di rappresentative regionali, nazionali ed estere o di manifestazioni ufficiali organizzate dalle stesse Federazioni.

art. 9 - RESPONSABILITA'

Il concessionario si obbliga ad usare il complesso sportivo e le relative attrezzature con tutte le cautele necessarie per evitare danno di qualsiasi genere. Si obbliga, altresì, ad esonerare il concedente da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potrebbero derivare a chiunque e da chiunque, comunque causati, in relazione a tutto quanto forma oggetto della presente concessione ed a sollevare il concedente da ogni azione, pretesa o richiesta che possa comunque e da chiunque essere avanzata in relazione a quanto forma oggetto della concessione.

Il concessionario sarà, inoltre, obbligato a risarcire il concedente per qualsiasi danno e deterioramento occorsi agli impianti, locali ed attrezzature, dotazioni ed accessori, in occasione dell'utilizzazione dell'impianto da parte della stesso o dei suoi aventi titolo. Il concessionario dovrà provvedere immediatamente a proprie spese, su semplice richiesta del concedente, al ripristino o, se del caso, alla sostituzione di quanto risulti danneggiato o deteriorato, salvo il risarcimento dei danni ed escluso per il concessionario qualsiasi rimborso o altra indennità, sotto pena di decadenza della concessione.

Il concessionario terrà, altresì, indenne il concedente in ordine ad ogni altro tipo di richiesta o pretesa che possano derivare dalla gestione del complesso sportivo (es. spese del personale, forniture, ecc...).

art. 10 - CONTROLLO INGRESSI

Fa carico al concessionario, ai suoi aventi causa, laddove autorizzati all'ingresso dell'impianto, l'onere del servizio di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi. Il concessionario, ovvero gli aventi causa, dovranno assicurare la vigilanza degli accessi fino al completo sgombero dell'impianto da parte di tutti gli spettatori.

art. 11 - EMERGENZA

Tutti i servizi di emergenza e di soccorso previsti dalla legge dovranno essere assicurati a cura e spese del concessionario durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dallo stesso.

art. 12 - CAUTELE

Il concessionario si obbliga ad impedire che il numero delle persone a qualsiasi titolo ammesse nell'impianto, sia superiore a quello stabilito dalla Commissione Provinciale di Vigilanza per il pubblico spettacolo.

art. 13 - ESECUZIONE LAVORI

Nel caso in cui il concedente intenda realizzare, a sua cura e spese, l'esecuzione di lavori per il miglioramento dell'impianto potrà procedere ai lavori avvisando preventivamente il concessionario con il quale dovranno concordarsi tempi e luoghi dell'intervento.

L'inagibilità dell'impianto o di parte di esso, causata dall'effettuazione di lavori di cui sopra, preventivamente concordati, oltre che da caso fortuito o da forza maggiore o per ordine dell'Autorità di Pubblica Sicurezza non darà mai luogo ad indennizzi o risarcimento di danno a favore del concessionario.

Qualora quest'ultimo decida di eseguire i lavori per il miglioramento dell'impianto, dovrà presentare apposito progetto al Comune e non potrà darvi inizio se non dopo l'avvenuta approvazione. In tal caso, allo stesso non spetta alcun contributo, comunque denominato, derivante dall'esecuzione di detti lavori.

art. 14 - ASSICURAZIONE

Il concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, apposita polizza assicurativa per l'intero complesso sportivo di durata uguale a quella della presente concessione, con compagnie di assicurazione dell'apposito elenco ministeriale, anche relativamente all'uso del complesso da parte di altre Società, Associazioni ed Enti autorizzati dal concedente o a manifestazioni organizzate dallo stesso concedente. Copia della polizza deve essere depositata presso il Comune all'atto della stipula della convenzione ed allegata alla stessa.

La polizza dovrà assicurare la copertura relativa al complesso sportivo, per un massimale pari a **EURO 50.000,00** (cinquantamila/00) di tutti i rischi relativi all'uso e alla gestione degli immobili, degli impianti ed attrezzature in dotazione e di quant'altro connesso alla effettuazione, nel complesso sportivo, di qualsivoglia attività anche non sportiva.

Dovranno risultare coperti ed espressamente citati gli eventuali danni derivanti da incendio doloso, colposo, fortuito, fulmini o evento atmosferico all'immobile, alle strutture, agli impianti e comunque all'intero complesso, nessuna parte esclusa, in occasione di manifestazioni sportive e non, e, comunque, anche a impianto sportivo chiuso, siano essi causati da tifosi e/o dalle forze dell'ordine per eventuale repressione di disordini, con la precisazione che la garanzia comprenda anche atti di vandalismo, e comunque, qualunque fatto dannoso anche se connesso a disordini e tumulti comunque collegati all'espletamento di attività sportiva e non, anche a impianto chiuso. Inoltre la polizza deve coprire tutti i rischi e i danni, compresi i casi di decesso, che potranno essere subiti dagli spettatori paganti e non, dagli atleti, dagli addetti all'impianto e da qualsiasi persona si trovi nel recinto del complesso sportivo e che di tale impianto, e per qualsiasi ragione fruisca, sia in concomitanza e in coincidenza con le ipotesi innanzi indicate, sia per effetto di cedimento delle strutture, di cattivo funzionamento degli impianti, di incuria colposa o dolosa degli addetti.

La polizza, infine, deve coprire tutti i danni per cattiva manutenzione possano derivare, dagli stabili stessi, ai terzi.

art. 15 - CAUZIONE

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, presta la cauzione definitiva di **EURO 4.000,00** (quattromila/00), in contanti o a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, che il Comune potrà utilizzare direttamente in caso di inadempienza.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata della concessione nonché per ulteriori 60 (sessanta) giorni, e successivamente sarà svincolata previo apposito nullaosta del Comune concedente alla chiusura di tutte le pendenze.

art. 16 - PUBBLICITA'

Il concessionario ha il diritto di gestire la pubblicità ritraendone i relativi utili, esclusivamente all'interno dell'impianto, provvedendo a produrre al Comune regolari denunce fiscali, in ottemperanza al D.P.R. 26.10.1972, N° 639 e successive modificazioni e integrazioni, e a pagare l'imposta di pubblicità .

Nel caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti autorizzati dal concedente, nei casi e nei limiti espressamente consentiti, il fruitore dell'impianto medesimo dovrà consentire, senza nulla pretendere, il mantenimento della pubblicità installata dal concessionario della gestione. Quest'ultimo, a sua volta, dovrà consentire, senza nulla a pretendere, l'installazione negli stessi casi e limitatamente ad ogni singola manifestazione, anche della pubblicità relativa all'eventuale sponsor di ognuno dei fruitori.

art. 17 - CATEGORIE DI FRUIZIONE PRIVILEGIATA

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione l'impianto, nelle fasce orarie e con le modalità stabilite dal calendario di utilizzo redatto dall'Ufficio Sport, di:

- a) Associazioni sportive, Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. e operanti sul territorio comunale;
- b) scuole per gare ufficiali di campionati giovanili e per iniziative culturali;
- c) associazioni cittadine ricreative e del tempo libero.

In particolare l'impianto resterà a disposizione delle Associazioni Sportive, Federazioni Sportive nelle giornate prefissate, onde consentire lo svolgimento di campionati federali. I soggetti diversi di cui alle lettere b) e c) potranno utilizzare l'impianto facendone richiesta almeno sette giorni precedenti alla data fissata per la manifestazione.

art. 18 - TARIFFE E PRIORITA' D'USO

Il concedente, nell'assegnazione delle fasce orarie di utilizzo del palazzetto dello sport, dovrà prioritariamente tener conto delle esigenze delle associazioni e società sportive che svolgono campionati federali.

L'utilizzo del palazzetto dello sport da parte di soggetti diversi dal concessionario, è subordinato al pagamento delle seguenti tariffe d'uso:

- a. **EURO 110,00** (centodieci/00) **mensili** per lo svolgimento di 12 allenamenti della durata di un'ora e trenta minuti cadauno e per lo svolgimento di gare ufficiali, da parte di associazioni e società sportive che svolgono attività agonistica;
- b. **EURO 15,00** (quindici/00) per lo svolgimento di un allenamento della durata di un'ora da parte di Associazioni sportive che non svolgono attività agonistica.
- c. **EURO 520,00** (cinquecentoventi/00) per giornata di utilizzo per lo svolgimento di attività diverse da quella sportiva (feste danzanti, veglioni, spettacoli), con ingresso a pagamento, organizzate da soggetti no-profit, nonché versamento di una cauzione di **EURO 300,00** (trecento/00) per eventuali danni arrecati o inadempienze nella pulizia della struttura; eventuali richieste da parte di altri soggetti saranno valutate dall'Amministrazione di volta in volta, anche sulla base dei requisiti posseduti dai richiedenti;
- d. versamento della sola cauzione di **EURO 300,00** (trecento/00) per manifestazioni sportive, diverse da gare federali, ed extrasportive (saggi sportivi, rappresentazioni teatrali e musicali), con ingresso gratuito, organizzate da soggetti no-profit;
- e. **EURO 110,00** (centodieci/00) per giornate di utilizzo, per manifestazioni teatrali e musicali, con ingresso a pagamento, organizzate da soggetti no-profit, nonché versamento di una cauzione di **EURO 300,00** (trecento/00) per eventuali inadempienze nella pulizia della struttura e per eventuali danni

Le somme di cui sopra andranno a beneficio del concessionario e saranno rimosse direttamente dallo stesso. Parimenti rimarrà a carico del concessionario ogni onere e spesa conseguenti alle attività riportate nel precedente comma

Le somme dovute a titolo di cauzione saranno versate all'Ufficio Economato del Comune e verranno restituite dopo constatazione dello stato dei luoghi da parte dell'Ufficio Sport, dell'Ufficio Tecnico e del Concessionario.

L'utilizzo della struttura da parte delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie sarà gratuito per lo svolgimento di gare ufficiali di campionati giovanili e per manifestazioni sportive e culturali inserite nella programmazione scolastica.

L'uso della struttura per manifestazioni extra sportive dovrà essere richiesto, almeno venti giorni prima della data della manifestazione, ed autorizzato dall'ufficio Sport, che avrà cura di accertarsi dell'avvenuto versamento della tariffa e della cauzione dovute.

art. 19 - CONTROLLO SULLA GESTIONE

Il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento l'accesso al palazzetto dello sport agli Amministratori Comunali e al personale a ciò delegato dall'Amministrazione Comunale, per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni per l'accertamento dello stato della

struttura, delle condizioni di manutenzione dello stessa, dell'osservanza delle prescrizioni della presente convenzione, del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L'U.T.C. - Servizi Tecnici dovrà semestralmente relazionare per iscritto alla Giunta Municipale sulla gestione dell'impianto e verificare la buona tenuta e manutenzione dello stesso.

art. 20 - ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il concedente, con la presente convenzione, si obbliga:

1. a corrispondere al concessionario, annualmente, per tutta la durata della concessione, così come indicato nel precedente art. 2, la somma pari a € **14.000,00.=** (quattordicimila/00 euro) annuali, mediante versamento in rate bimestrali anticipate;
2. ad effettuare i necessari lavori di manutenzione straordinaria della struttura, valutati dall' U.T.C. - Servizi Tecnici; qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza, imperizia o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario o per riparare danni cagionati da azioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.

art. 21 - TERMINE

La concessione decadrà automaticamente senza necessità di pronunzia dell'Autorità Giudiziaria, per una qualsivoglia inadempienza agli obblighi della presente convenzione, previa contestazione scritta del concedente ed acquisizione delle contro deduzioni nel termine di giorni quindici dalla notifica della nota di contestazione.

La concessione decadrà automaticamente in caso di sottoposizione del concessionario a procedimento fallimentare o concorsuale.

Restano fermi i casi di decadenza ope legis.

In ogni caso sono dovuti al concedente il rimborso delle spese e il risarcimento dei danni provocati dalle inadempienze del concessionario. La concessione potrà essere revocata per sopravvenuti rilevanti motivi di interesse pubblico.

art. 22 - SPESE

Tutte le spese e d altri oneri in genere inerenti e dipendenti dalla effettuazione delle manifestazioni organizzate dal concessionario sono a carico dello stesso. Sono pure a suo carico le eventuali spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione.

art. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti si obbligano ad osservare le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

art. 24 - DIRITTI DI IMMAGINE

Il diritto di immagine è esclusivo del concedente, per cui è vietata la riproduzione fotografica, cinematografica e televisiva o di parte di esso, senza la sua espressa autorizzazione.

IL PRESIDENTE
ASS. SPORTIVA "POLISPORTIVA MINERVINO '88"
MICHELE DI PAOLA

IL CAPO SETTORE
SCOLASTICO – CULTURALE
NATALE ROMEO
